

**COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO**  
(Prov. Frosinone)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 08/09/2014

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014.

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **08/09/2014** del mese di **settembre** alle ore 9.20 ed in prosecuzione, nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1	MAZZONE PIETRO	X	
2	CIUFFETTA GIUSEPPE	X	
3	PREZIOSI MAURO	X	
4	DI BENEDETTO PANCRAZIA	X	
5	GIOVANNANGELI ANGELO	X	
6	BENACQUISTA LORIS	X	
7	DI FINA LIBERATO		X

Assegnati	n. 7	Presenti	6
In carica	n. 7	Assenti	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede l'ing. Pietro Mazzone nella sua qualità di Sindaco Presidente;
- Partecipa il seg. Com.le dott. Mauro Andreone;

La seduta è pubblica;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000);
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 73 del 25-08-2014;**

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014)** che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'**Imposta Unica Comunale "IUC"** dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti **TASI e TARI**, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente **IMU**;

**TENUTO CONTO** inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, **dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29/01/2014 n. 5;**

**TENUTO CONTO** del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 08/09/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

**VISTO** il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale, per l'IMU al 31 dicembre del 2013 fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001** il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di

cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

**VISTO** il decreto del Ministro degli Interni del 18 luglio 2014 che reca un ulteriore differimento per l'esercizio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 settembre 2014, rispetto al termine del 31 luglio 2014 attualmente previsto dall'art. 2 bis del D.L. del 6 marzo 2014 n. 16;

**VISTO** l'articolo 13 del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

**TENUTO CONTO** del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, **determinare, per l'anno 2014, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportate:**

- **ALIQUOTA 4,00 per mille (abitazione principale** nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

- **ALIQUOTA 8,60 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi**, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014)

- **ALIQUOTA 8,60 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)**

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e contabile  dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Il sindaco propone di aggiungere: **“con decorrenza 1/1/2015” al punto c del deliberato con le stesse motivazioni della delibera precedente**

Con votazione unanime 6 favorevoli su 6 presenti e votanti il consiglio approva l'emendamento;

Successivamente si passa alla votazione della delibera così come emendata:  
votanti 6, favorevoli 5, astenuti =, contrari 1 (cons, Benacquista Loris)

### **DELIBERA**

**1) che l'imposta municipale propria non si applica:**

a) all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione d'imposta;

b) all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ed equiparata all'abitazione principale con regolamento;

c) all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata ed equiparata all'abitazione principale con regolamento **con decorrenza dall'1/1/2015**;

d) all'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00.

In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare;

e) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

f) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

g) unità immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

h) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, così come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008;

i) un unico immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non risieda anagraficamente e non dimori abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata.

**2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014 :**

- **ALiquota 4,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)**

- **ALiquota 8,60 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014)**

- **ALiquota 8,60 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)**

**3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale, fissata per il 2014 all' 11,4 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile ;**

**4) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014:**

**a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;**

**b) per agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare; € 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.**

5) di dare atto che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune e allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre;

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 08/09/2014;

8) di inviare telematicamente la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

9) di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti di competenza;

Stante l'urgenza, per distinta votazione, con voti favorevoli 5 contrari 1 (Benacquista Loris) astenuti =

#### **DICHIARA**

Immediatamente eseguibile la presente deliberazione

Letto, approvato e sottoscritto.

*Il Presidente*

F.to Ing. Pietro MAZZONE

*Il Segretario*

F.To Dott. Mauro Andreone

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune oggi e per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 124, c.1, e 134 del Testo Unico sull'Ordinamento Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, al n. 349

Il Messo Comunale



li. 9 SET. 2014

F.to **Il Resp. del Servizio**

Per copia conforme all'originale

Campoli App.no, 9 SET. 2014



Il Funzionario Incaricato

